

LE NOVITA' IN TEMA DI TRASFERIMENTO DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIALI NELLA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA:
PRIME INDICAZIONI OPERATIVE DELLE
CAMERE DI COMMERCIO DEL PIEMONTE

SETTEMBRE 2008

Normativa di riferimento:

- Art. 2470 c.c
- Art. 36 Legge 6 agosto 2008 n. 133

La legge n. 133/2008, portante conversione del D.L. n. 112/2008, ha introdotto una novità in tema di trasferimento della proprietà per atto tra vivi delle partecipazioni di società a responsabilità limitata.

Essa è contenuta nell'art. 36, comma 1-bis che, aggiungendo un ulteriore comma all'art. 2470 c.c., prevede che le parti, in alternativa alla redazione della scrittura privata autenticata da parte di un Notaio, possono decidere di sottoscrivere con le loro firme digitali il contratto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l.

La norma citata prevede che:

- 1) *L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile puo' essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici,*
- 2) *ed e' depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della Legge 24 novembre 2000, n. 340.*
- 3) *In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma.*
- 4) *Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.*

Le parti contraenti, **che siano dotate di firma digitale con certificato di sottoscrizione valido**, hanno quindi la possibilità di scegliere se :

- sottoscrivere l'atto di trasferimento con firma digitale, nel rispetto della normativa relativa alla sottoscrizione dei documenti informatici, affidandone all'intermediario abilitato (commercialista/esperto contabile) la presentazione al registro delle imprese;
- oppure ricorrere all'attività del notaio, che provvederà secondo le modalità consuete

Le parti contraenti non sono invece legittimate a chiedere direttamente al registro delle imprese l'iscrizione degli atti di trasferimento quote.

La pubblicità presso il registro delle imprese:

➤ **Competenza territoriale**

L'Ufficio competente a ricevere la pratica telematica in oggetto è quello della sede legale della società a responsabilità limitata di cui sono trasferite le partecipazioni

➤ **Termine**

Entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto, quando l'atto viene firmato contestualmente da tutte le parti. In caso di firma non contestuale, la data di riferimento è quella dell'ultima delle firme apposte sul contratto. Al fine di determinare la data certa dell'atto di trasferimento di quote l'originale informatico deve essere sottoscritto digitalmente dai contraenti apponendo la marcatura temporale; la data dell'ultima sottoscrizione digitale in ordine cronologico - come attestata dalla marcatura temporale - costituirà la data dell'atto che dovrà essere riportata nel modulo S6 nel riquadro relativo agli estremi dell'atto.

➤ **Modulistica**

Modello S6 predisposto avvalendosi del programma FEDRA PLUS o altro equivalente
(codice atto A18)

➤ **Documentazione**

All'istanza dovrà essere allegato l'atto di cessione sottoscritto digitalmente da tutte le parti del contratto (cedenti e cessionari).

Occorre precisare che per **atto sottoscritto con firma digitale** si intende un atto redatto in formato digitale (ossia scritto con un software di video scrittura, recante in calce i nominativi dei sottoscrittori, trasformato in formato PDF/A o TIFF) e sottoscritto digitalmente da tutte le parti contrattuali. Non è, invece, ammesso l'uso di procedure di digitalizzazione di secondo grado, come sarebbe ad esempio quella risultante dalla scansione di un atto, redatto prima su carta e firmato manualmente, successivamente firmato con sottoscrizione digitale dalle stesse parti.

Il professionista incaricato, che non è parte del contratto in questione, non ha alcun obbligo di firma dello stesso: egli dovrà soltanto provvedere alla trasmissione dell'atto al registro delle imprese, apponendo la propria firma digitale solo nel modello di domanda (S6), con le seguenti avvertenze:

- **DISTINTA:** intestata al commercialista/ragioniere/perito commerciale, quale professionista incaricato;
- **SOTTOSCRIZIONE DELLA DISTINTA:** con smart card del professionista;
- **MODELLO NOTE:** con la seguente dichiarazione "domanda presentata da (nome e cognome), dottore commercialista/ragioniere/perito commerciale, regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili della provincia di.....al n....., quale incaricato dai signori ... (cognome e nome delle parti)".

Se la smart card è stata rilasciata da CERTICOMM non devono essere precisati gli estremi di iscrizione all'Ordine di appartenenza, ma solo il nome e cognome, la qualifica, mentre dovrà SEMPRE esserci la dichiarazione di incarico.

➤ **Marcatura temporale**

Al fine di attribuire data ed ora certa ad un file firmato digitalmente, è necessaria l'apposizione della cosiddetta "marcatura temporale".

L'utilizzo del servizio di marcatura temporale prevede l'acquisto preventivo delle relative marche, che può essere effettuato tramite il negozio on-line del sito INFOCERT:

www.firma.infocert.it

Apposizione delle firme digitali e della marcatura temporale:

1. al file in formato pdf dovrà essere apposta la prima firma digitale, generando così un file con estensione "p7m";
2. per aggiungere ogni altra firma si dovrà richiamare il predetto file (con estensione "p7m") ed eseguire la successiva firma digitale del successivo contraente;
3. una volta che tutti i contraenti avranno firmato digitalmente, il file "p7m" contenente tutte le firme digitali verrà marcato temporalmente, ed assumerà così l'estensione "m7m"

Considerato che:

- i documenti informatici possono essere marcati temporalmente una sola volta;
- dopo l'apposizione della marcatura temporale, i file "m7m" non possono più essere firmati digitalmente

la marcatura temporale potrà essere effettuata solo dopo che sono state apposte **tutte** le firme digitali dei contraenti sull'atto di trasferimento quote o, in alternativa, all'atto dell'apposizione dell'ultima firma digitale (mediante la funzione "marca e firma").

Inoltre l'intermediario, prima di apporre la marcatura temporale, dovrà verificare che tutte le firme digitali siano valide, utilizzando la funzione di verifica all'interno di Dike.

➤ **Registrazione**

Prima che l'atto venga trasmesso per il deposito al Registro delle Imprese, esso dovrà essere sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate: l'art. 36 citato, infatti, fa salva la disciplina tributaria applicabile agli atti in esame.

La registrazione dovrà essere comprovata allegando alla domanda copia semplice scannerizzata (convertita in pdf o tiff) della ricevuta rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente;

➤ **Costi**

- Diritti di segreteria: euro 90,00 (pratica telematica); euro 120,00 (pratica informatica)
- Imposta di bollo (forfetaria): euro 65,00

➤ **Sanzioni**

In caso di trasmissione tardiva dell'atto (oltre i trenta giorni) sarà irrogata, al professionista incaricato ed esecutore del deposito, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2194 c.c.

Ulteriori precisazioni

Limitazioni nella competenza

La competenza attribuita dall'art. 36 in esame ai professionisti è circoscritta alle sole operazioni riguardanti il trasferimento del diritto di proprietà delle quote per atto fra vivi e a titolo oneroso.

Iscrizione a libro soci

Una volta eseguito l'adempimento del deposito dell'atto di cessione quote presso il registro delle imprese, occorre far trascrivere il trasferimento nel libro dei soci, affinché lo stesso abbia effetto anche nei confronti della società, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2470 c.c.

Nel caso di sottoscrizione con firma digitale dell'atto di trasferimento della partecipazione, l'iscrizione del medesimo trasferimento nel libro dei soci avrà luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente (ossia di entrambe le parti e non soltanto indifferentemente da parte di una, come nel caso del trasferimento presentato da notaio), dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto.

Dichiarazione di unipersonalità o di ricostituzione della pluralità dei soci

Si ricorda che, qualora per effetto dell'atto di trasferimento delle partecipazioni, la S.r.l. diventa unipersonale, oppure cambia la persona (fisica o giuridica) dell'unico socio, o ancora da unipersonale diventa pluripersonale, gli amministratori dovranno provvedere al deposito presso il registro delle imprese della dichiarazione di cui all'art. 2470, comma 4, entro 30 giorni dall'iscrizione al libro soci.

Trasferimenti *mortis causa*

Rimane invariata la disciplina per i casi di trasferimento di quote a causa di morte.

Scheda riassuntiva:

Cessione di quote per atto tra vivi a titolo oneroso¹ depositato da Intermediario abilitato²

Ufficio competente:	l'ufficio del Registro delle Imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società
Riferimenti normativi:	artt. 2469, 2470, ultimo comma, c.c.
Regime pubblicitario:	pubblicità dichiarativa
Modalità di presentazione:	la domanda deve essere trasmessa telematicamente o su supporto informatico (floppy disk, cd rom)
Termine:	30 giorni dalla data dell'atto di trasferimento delle quote
Soggetti obbligati:	professionista incaricato dal cedente e dal cessionario ³ .
Modelli:	S6
Atti/Documenti:	originale informatico sottoscritto digitalmente dalle parti del contratto (cedente e cessionario)
Codice atto:	A18/trasferimento ed altre operazioni su quote di srl
Codice forma atto:	X (altra forma)
Data atto:	data dell'ultima sottoscrizione digitale in ordine cronologico, come attestata dalla marcatura temporale.
Diritti di segreteria:	Euro 90,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito) se la domanda è inviata telematicamente, Euro 120,00 tramite versamento in c.c.p. intestato alla competente C.C.I.A.A. se la domanda è presentata agli sportelli o inviata per posta su supporto informatico. Non è consentito il pagamento in contanti o tramite bancomat
Imposta di bollo:	Euro 65,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito) se la domanda è inviata telematicamente, oppure tramite versamento in c.c.p. intestato alla competente C.C.I.A.A., se la domanda è presentata agli sportelli o inviata per posta su supporto informatico. Non è consentito il pagamento in contanti o tramite bancomat ⁴ .
Registrazione atto:	obbligatoria
Sanzioni:	pagamento della sanzione in misura ridotta per le domande tardive: Euro 20,00 in capo al professionista incaricato; a tale importo dovranno essere aggiunti 15,00 Euro di spese. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nel verbale di notifica, non è possibile il pagamento elettronico.

¹ Contratto di cessione di quote a titolo oneroso, contratto con il quale uno dei soci (cedente) decide di alienare la propria quota (o parte di questa) ad altro soggetto (cessionario) a fronte di un corrispettivo in denaro o in natura.

² Sono escluse le donazioni e i patti di famiglia.

³ Commercialista, ragioniere, perito commerciale regolarmente iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (art. 31, legge 340/2000).

⁴ Se il Professionista è titolare di una propria autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo, all'atto del deposito della domanda di iscrizione non dovrà versare l'importo di 65,00 euro, in quanto già versati all'erario con propria autorizzazione. In questo caso, nella distinta Fedra dovrà indicare gli estremi della propria autorizzazione. La stessa cosa vale nell'ipotesi in cui il Professionista si avvalga della dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante l'anno per pagare all'Agenzia delle Entrate l'imposta di bollo in modo virtuale.